

LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA"		
ISERNIA		
Prot. N.	3836	
Titolo	05	Classe 04 Fasc.
Ricevuto il	29.05.2020	
Risposta		

Dott. SERGIO SCORPIO
Medico competente
 Via Maiella, 47 86079 Venafro (Is)
 cell. 368 3237750
 scorpiosergio@libero.it

Al datore di lavoro
 dell'azienda
 Istituto Statale "Majorana – Fascitelli"
 Isernia

Oggetto: pandemia Covid 19

L'attività lavorativa, nel periodo di pandemia causata dal Covid 19, richiede l'applicazione di misure necessarie per la tutela della salute dei lavoratori.

Esse possono essere raggruppate in quattro punti.

1) Normativa

Nella produzione legislativa prodotta negli ultimi mesi, si evidenziano i protocolli condivisi tra governo e parti sociali del 14 marzo 2020, aggiornato il 24 aprile 2020. Essi impongono all'azienda le azioni necessarie da adottare.

2) Integrazione Dvr

Nel DVR il datore di lavoro, con l'ausilio del Rspg e del medico competente, specifica le misure adottate, tenendo conto del ciclo produttivo, dello stato dei luoghi e della normativa.

3) Sorveglianza sanitaria

Occorre prestare maggiore attenzione ad alcune categorie di lavoratori, definiti "fragili".
 Già in occasione dei giudizi di idoneità, dei sopralluoghi aziendali e nella riunione periodica si è sempre tenuto conto della situazione di salute di specifici lavoratori.
 In questo periodo di pandemia è necessario aumentare il monitoraggio delle condizioni di salute.
 Ricordo che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.C.M. 26 aprile 2020 "... è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità".

A tal proposito appare opportuno che l'azienda **informi tutti i lavoratori** che i soggetti portatori di condizioni di ipersuscettibilità alle infezioni o di severe patologie croniche (tabella 1) contattino il proprio Medico di Medicina Generale al fine di poter valutare l'effettiva presenza di patologie che debbano cautelativamente far prevedere misure speciali di tutela e prevenzione.

Tabella 1. Elenco non esaustivo di patologie croniche e le condizioni di immunodepressione congenita o acquisita che possono configurare una condizione di maggiore sensibilità al contagio

- Insufficienza cardiaca grave (NYHA classe III e IV) o patologie vascolari gravi;
- Ipertensione arteriosa grave scompensata;

- Stato di immunodepressione congenita e/o acquisita (o in terapia immunosoppressiva), trapiantati;
- Patologie tumorali in atto o pregresse (recenti);
- Nefropatie gravi;
- Epatopatie gravi;
- Patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni;
- Diabetici insulino-dipendenti o scompensati e altre malattie metaboliche inclusa obesità BMI>30;
- Malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio;
- Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;
- Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali non compensate;
- Patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici;
- Età >65 anni.

In tale contesto, in molti casi potrebbe risultare fondamentale e risolutiva la collaborazione dei Medici di Medicina Generale che potranno attivare il congedo per malattia per i pazienti/lavoratori con patologia cronica e/o immunodepressi, benché asintomatici, che sono considerati a maggior rischio da infezione Covid 19. Tale collaborazione andrà ovviamente attivata dallo stesso lavoratore nel caso in cui si ritenga portatore di condizioni di ipersuscettibilità.

Il medico competente resta disponibile per opportuni chiarimenti e per l'eventuale attivazione della procedura di segnalazione all'azienda di soggetto "fragile" ai sensi del punto 12 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali del 24 aprile 2020, esplicitamente richiamato e inserito (Allegato 6) nel decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, al fine di individuare le giuste misure di tutela da parte dell'azienda. Tale comunicazione verrà effettuata nel rispetto della privacy, previo consenso informato del lavoratore e previa ricezione e valutazione della certificazione dei medici del S.S.N. attestante la/e patologia/e interessata/e.

Si consiglia, a scopo meramente cautelativo, di applicare speciali misure di prevenzione e tutela anche alle lavoratrici in stato di gravidanza, per le quali non sia possibile prevedere attività lavorative in ambienti protetti o al riparo dal contatto diretto con gli altri lavoratori e con il pubblico o non sia possibile lo svolgimento di smart-working.

4) Vigilanza

E' necessario che il datore di lavoro vigili, tramite i preposti, affinché le attività lavorative e tutto il periodo di permanenza del lavoratore in azienda siano conformi ai punti 1 e 2.

27 maggio 2020

Il medico competente
Dott. Sergio Scorpio

